

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-6051 del 31/12/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. POWERCROP RUSSI SRL SEZIONE BIOGAS. POLO ENERGIE RINNOVABILI DI RUSSI, VIA CARRARONE, N.5. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6251 del 31/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno trentuno DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **POWERCROP RUSSI SRL SEZIONE BIOGAS. POLO ENERGIE RINNOVABILI DI RUSSI, VIA CARRARONE, N.5. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 531 del 06/05/2013, **PowerCrop Srl** con sede legale in Comune di Bologna, Via degli Agresti n. 6 (C.F./P.IVA 05521090968) risultava titolare del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) ai sensi della LR n. 9/1999 e smi sul progetto per la realizzazione di un polo per le energie rinnovabili di Russi (RA) sito in via Carrarone n. 3 – Riconversione ex zuccherificio Eridania Sadam Spa proposto da Powercrop SpA di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 395 del 28/03/2011;
- tale provvedimento di VIA positiva di cui alla DGR n. 395/2011 costituiva inoltre Autorizzazione Unica alla costruzione e esercizio (di seguito AU) ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e della LR n. 26/2004 e comprendeva, fra l'altro, l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** (di seguito **AIA**) per l'avvio e lo svolgimento dell'attività energetica IPPC di cui al punto 1.1 dell'Allegato I al D.Lgs n. 59/2005 (ora Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) nella **nuova centrale termoelettrica alimentata a biomasse ligneo-cellulosiche** del Polo Energie Rinnovabili di Russi rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 854 del 14/03/2011, successivamente volturata a favore di PowerCrop Srl con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2658 del 03/08/2012;

DATO ATTO inoltre che, a seguito di conferimento di ramo d'azienda in favore di PowerCrop Russi srl avanti al notaio Dott. Federico Rossi con atto pubblico Rep. n. 72933 del 17 dicembre 2015 e registrato all'Ufficio del Registro di Bologna in data 23.12.2014 al n. 21157 1T, l'impresa PowerCrop Russi srl a far data dal 01.01.2015 è subentrata all'impresa PowerCrop srl nella titolarità dell'autorizzazione e gestione del Polo per le Energie rinnovabili;

DATO altresì atto che con Determine Dirigenziali n.2017-300 del 23/01/2017 e n.2018-5949 del 16/11/2018 ARPAE SAC di Ravenna ha volturato a favore di PowerCrop Russi srl gli atti prima di pertinenza di Power Crop srl e precisamente:

- Provvedimento n. 856 del 14.03.2011 - "Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti elettrici rilasciata a Powercrop SPA, avente sede legale in Bologna, Via degli Agresti, n.6, per l'impianto elettrico da 132 KV: "Allacciamento in entra-esce alla linea AT "Canala-Colunga" della della R.T.N. di un impianto di produzione energia elettrica (fonte energetica: biomasse) e relativa stazione di smistamento "Santerno" nei Comuni di Russi e Ravenna;
- Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Russi prot. n.8615/2008 del 19.03.2011 – Allegato n. 5 alla DGR n. 395/2011 e s.m.i.;
- Provvedimento n. 854 del 14.03.2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la nuova centrale termoelettrica alimentata a biomasse ligneo-cellulosiche (Punto 1.1 Allegato I al Dlgs n. 59/2005) in Comune di Russi, Via Carrarone, n.3 – successivamente aggiornato per modifica non sostanziale e voltura dell'AIA con Provvedimento n. 4988 del 13.12.2016 ;
- Provvedimento n. 278 del 19.01.2017 "Acque superficiali e sotterranee proc. Rapp003815R01 Comune di Russi (RA) – Ditta: Powercrop Russi srl – uso industriale rinnovo di concessione unificata ordinaria di prelievo con cambio di titolarità;
- Provvedimento rilasciato dalla Provincia di Ravenna n.855 del 14/03/2011 " Autorizzazione alle emissioni in atmosfera" ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi - Progetto Polo Energie Rinnovabili di Russi – Sezione Biogas e compostaggio.

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Russi in data 16/10/2018 e acquisita da ARPAE SAC con PG 2018/14957 del 24/10/2018 - **pratica SinaDoc 31894/2018**, dalla Ditta **PowerCrop Russi srl** (C.F./P.IVA 03228551200), avente sede legale in Bologna, Via degli Agresti, n.8 e impianto di produzione energia dalla Sezione Biogas e compostaggio sito in Comune di Russi, Via Carrarone, n.5, con la quale si richiede il rilascio dell'AUA, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;

- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **31894/2018**, emerge che:

- La Ditta PowerCrop Russi srl ha presentato al SUAP del Comune di Russi in data 16/10/2018 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per il rilascio dell'AUA per la propria attività di gestione di un impianto di cogenerazione, con potenza termica nominale pari a 2,7 MWt e potenza elettrica nominale pari a 0,99 MWe, alimentato a biogas prodotto mediante trattamento di digestione anaerobica di deiezione suine e insilato di mais e ubicato in Comune di Russi, Via Carrarone, n.5, facente parte del Polo Energie Rinnovabili di Russi – Sezione biogas, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale Powercrop Russi srl è titolare dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 855 del 14/03/2011 così come successivamente volturata con Determina Dirigenziale di ARPAE SAC n. 2018/5949 del 16/11/2018, per l'impianto di cogenerazione di potenza termica nominale pari a 2,7 MW alimentato dal biogas prodotto mediante trattamento di digestione anaerobica di deiezioni suine e insilato di mais e connessi impianti di trattamento della frazione liquida e solida del digestato mediante osmosi inversa e compostaggio, per la quale si richiede la modifica al sistema di trattamento del digestato prodotto;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) per la quale si richiede il rilascio;
- l'istanza non si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, per cui è stata richiesta integrazione documentale a completamento (PG 2018/15560 del 09/11/2018) con sospensione dei termini del procedimento;
- in data 20/11/2018 (PG 2018/16326) è stata acquisita dal SUAP la documentazione a completamento dell'istanza di AUA;
- dato atto che con nota PG 2019/8786 del 18/01/2019 il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna ha richiesto integrazioni in merito allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e al Piano di gestione delle acque delle aree scoperte;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, ma con richiesta di documentazione integrativa a fini istruttori (PG 2019/12023 del 24/01/2019) comprensiva della valutazione complessiva delle emissioni potenzialmente odorigene del Polo, ai sensi dell'art.272 Bis del Dlgs n.152/2006 e smi;
- con nota acquisita con PG 2019/30727 del 21/02/2019, PowerCrop Russi srl ha trasmesso le integrazioni sopra richieste e con nota PG 2019/33808 del 01/03/2019 sono stati riavviati i termini per la conclusione del procedimento;
- con nota PG 2019/46620 del 22/03/2019, la Ditta ha presentato documentazione integrativa volontaria relativamente allo scarico di acque reflue provenienti dal sistema di trattamento del digestato;

CONSIDERATO inoltre che:

- rispetto a quanto indicato nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata a PowerCrop srl con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 855/2011 del 14/03/2011 e per la quale nell'istanza di AUA la Ditta dichiara il proseguimento senza modifiche, occorre evidenziare che la normativa nazionale e regionale è stata successivamente modificata e, in particolare, per quanto riguarda i limiti di emissione per impianti di biogas sono state emanate due specifiche Delibere Regionali: n.° 1495/2011 del 24/10/2011 e 1496/2011 del 24/10/2011 oltre alla introduzione dell'art.273Bis del Dlgs n.152/2006 e smi – Medi impianti di combustione e dell'art.272Bis – Emissioni odorigene;

RICHIAMATO pertanto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in particolare l'art. 273 Bis – Medi impianti di combustione – commi 5), 6) e 7) per l'adeguamento dei limiti di emissione di cui alla Parte III del medesimo decreto e l'art. 272-bis che indica espressamente che *"La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo"*;

ACQUISITA nel corso del procedimento amministrativo, la Relazione Tecnica Istruttoria non favorevole del Servizio Territoriale ARPAE per la matrice "acque di scarico" (PG n. 2019/59763 del 12/04/2019) e il parere non favorevole del Comune di Russi per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

DATO ATTO che a seguito dell'acquisizione del parere non favorevole espresso dal Comune di Russi per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ARPAE SAC ha comunicato con nota PG 2019/64318 del 19/04/2019 al SUAP, l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i. e la stessa è stata trasmessa a PowerCrop Russi dal SUAP in data 24/04/2019 (PG N.2019/65563 del 24/04/2019).

VISTA la richiesta di proroga per la presentazione delle osservazioni/documentazione a seguito della comunicazione ai sensi dell'art.10Bis della Legge 241/1990 e s.m.i. acquisita con PG 2019/69232 del 02/05/2019 e la proroga concessa da ARPAE SAC con PG 2019/74589 indicando fino al 05/06/2019 il termine per la presentazione delle osservazioni di cui alla comunicazione dei motivi ostativi soprarichiamati;

ACQUISITA in data 05/06/2019 (PG n. 2019/89056) la documentazione in risposta alla comunicazione dell'esistenza di motivi ostativi soprarichiamata e con nota PG n.2019/92009 del 11/06/2019, ARPAE SAC ha espletato, con esito positivo, la verifica di correttezza della documentazione con contestuale avvio dei termini del procedimento;

DATO ATTO inoltre che:

- il Comune di Russi, a seguito di segnalazioni per emissioni maleodoranti attribuibili ai cumuli di biomasse legnose a servizio della centrale, ha promosso un incontro con la Ditta e gli enti competenti coinvolti nel procedimento di AUA in data 25/06/2019 (PG 2019/96650) a seguito del quale con PG 2019/104621 del 03/07/2019, ARPAE SAC ha richiesto alla Ditta uno studio di impatto odorigeno di Livello 2 per tutto il Polo Energie Rinnovabili di Russi ad integrazione di quanto già presentato da PowerCrop Russi srl nell'istanza di AUA presentata;
- lo studio di impatto odorigeno è stato acquisito da ARPAE SAC con PG 2019/121060 in data 01/08/2019;

ACQUISITA in data 05/09/2019 (PG n.2019/137691) la Relazione Tecnica Istruttoria non favorevole del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna in merito alla matrice "acque di scarico", a seguito della quale il Comune di Russi ha richiesto a questo Servizio di ARPAE di convocare la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art.14, comma 2) della Legge n.241/1990 e s.m.i. che è stata convocata per il 09/10/2019; in sede di Conferenza è emerso che la Ditta prevede di realizzare una tubazione che dal biodigestore recapiti direttamente nel fiume Lamone, mentre la tubazione che precedentemente prevedeva lo scarico delle acque di riutilizzo dell'impianto a biogas in pubblica fognatura verrà chiusa;

A seguito pertanto della modifica che la Ditta intende effettuare alla rete fognaria con conseguente modifica del recapito finale, è stato richiesto di presentare formalmente i chiarimenti e le precisazioni emerse in sede di Conferenza dei Servizi per lo scarico di acque reflue industriali che vengono recapitate in acque superficiali e non più in rete fognaria pubblica;

VISTA la documentazione a chiarimento richiesta nella Conferenza dei Servizi decisoria e presentata da PowerCrop Russi in data 05/11/2019 e acquisita con PG. 2019/170263;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE per le emissioni in atmosfera (PG 2019/2366 del 08/01/2019);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per la matrice acque di scarico (PG 2019/191619 del 13/12/2019).

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere al rilascio dell'AUA a favore della Ditta PowerCrop Russi srl – Sezione biogas - nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'impianto di cogenerazione di potenza termica nominale pari a 2,7 MW alimentato dal biogas prodotto mediante trattamento di digestione anaerobica di deiezioni suine e insilato di mais e connessi impianti di trattamento della frazione liquida e solida del digestato mediante osmosi inversa e compostaggio in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**), a favore della Ditta **PowerCrop Russi srl** (C.F./P.IVA 03228551200), avente sede legale in Bologna, Via degli Agresti, n.8 e impianto di produzione energia dalla Sezione Biogas e compostaggio sito in Comune di Russi, Via Carrarone, n.5, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera;
 - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

In merito alla valutazione di impatto acustico, la Ditta dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio. Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Russi e al Consorzio di Bonifica per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi)

Condizioni:

- PowerCrop Russi srl con sede legale in Bologna, Via degli Agresti n. 6, è titolare dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 855 del 14/03/2011 così come successivamente volturata con Determina Dirigenziale n. 2018/5949 del 16/11/2018, per l'impianto di cogenerazione di potenza termica nominale pari a 2,7 MW alimentato dal biogas prodotto mediante trattamento di digestione anaerobica di deiezioni suine e insilato di mais e connessi impianti di trattamento della frazione liquida e solida del digestato mediante osmosi inversa e compostaggio;
- PowerCrop Russi Srl, risulta titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 854 del 14/03/2011, così come successivamente volturato e aggiornato per modifica non sostanziale con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2658 del 03/08/2012 e con proprie determinazioni dirigenziali n. DET-AMB-2016-4988 del 13/12/2016 e n. DET-AMB-2017-4101 del 01/08/2017;
- l'installazione IPPC fa parte del Polo Energie Rinnovabili di Russi (RA) sito nel Comune di Russi (RA) in via Carrarone, per cui PowerCrop Russi Srl otteneva la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e smi e l'autorizzazione unica (AU) alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. j) della L. R. n. 26/04, rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 395 del 28/03/2011, così come volturata con DGR n. 531 del 06/05/2013 e con DGR n. 388 del 22/03/2016, di cui il provvedimento di AIA n. 854 del 14/03/2011 e smi è parte integrante;
 - rispetto a quanto indicato nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata a PowerCrop srl con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 855/2011 del 14/03/2011 e per la quale nell'istanza di AUA la Ditta dichiara il proseguimento senza modifiche, occorre evidenziare che la normativa nazionale e regionale è stata successivamente modificata e, in particolare per quanto riguarda i limiti di emissione per impianti di biogas sono state emanate due specifiche Delibere Regionali: n.° 1495/2011 del 24/10/2011 e 1496/2011 del 24/10/2011 pubblicate entrambe sul BUR del 09/11/2011;
 - oltre a questi riferimenti tecnico-normativi nel merito dei limiti alle emissioni e degli aspetti gestionali di prevenzione odori per gli impianti a biogas di origine agricola, come già indicato nel dispositivo, è stato introdotto il nuovo art.272Bis per le emissioni odorigene;
 - ai fini dell'adozione dell'AUA concorrono pertanto a livello normativo, norme regionali vigenti ma datate e norme nazionali cogenti di ridefinizione dei limiti e delle PTN degli "impianti termici medi";
 - Tutto ciò premesso, si evidenzia per quanto riguarda i medi impianti di combustione:
 - *gg bis) medio impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta.*

Un medio impianto di combustione è classificato come:

- *esistente: il medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018;*
- ***nuovo: il medio impianto di combustione che non rientra nella definizione di cui al punto 1);***

Alla luce della definizione introdotta, in assenza della comunicazione aziendale di messa in esercizio entro il

20/12/2018, il motore a biogas della potenza termica nominale pari a 2,7 MWth (0,99 MWe) della Powercrop risulta essere un **nuovo impianto di combustione**.

In merito all'istanza di AUA presentata da PowerCrop Russi srl ed alle integrazioni pervenute, si evidenzia che le emissioni in atmosfera della Sezione biogas derivano da:

- Emissione Motore a Combustione Interna
- Torcia di emergenza
- Impianto di Biofiltrazione

Sezione biogas e impianto di compostaggio

IMPIANTO BIOGAS

Il funzionamento del sistema biogas è previsto continuativamente per 24 ore al giorno, per complessive 8.760 ore. Il motore a biogas funzionerà invece per circa 8.000 ore/anno.

In condizioni di funzionamento nominale, l'impianto tratterà 72 t/giorno di deiezioni suine al 3% di sostanza secca (26.280 t/anno) e 49,3 t/giorno di insilato di mais al 35 % di sostanza secca (18.000 t/anno).

I prodotti in uscita dai digestori saranno circa 13,8 t/giorno di biogas e 105 t/giorno di digestato.

La modifica richiesta da PowerCrop Russi srl è relativa al sistema di trattamento del digestato, a valle del separatore solido/liquido a compressione elicoidale, dove è previsto un sistema di trattamento a tre livelli di membrane e essiccazione del digestato solido ottenuto. La componente liquida depurata può essere riutilizzata in processi industriali o scaricata in rete fognaria pubblica.

Nella tabella seguente si riassume la quantità e la tipologia dei materiali in ingresso all'impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas.

Configurazione Nominale di progetto	Tipologia materiale in ingresso	Quantità attese		Sostanza Secca
		t/giorno	t/anno	%
Deiezioni Suine	Sottoprodotto di origine animale	72	26280	3
Insilato di mais	Materia prima (biomassa dedicata)	49,3	18000	35
Totale		121,3	44280	

Materiali in uscita	Quantità giornaliera	% sostanza secca
Biogas prodotto	Circa 11.000 mc/g	-
Digestato in uscita	105 t/g	Circa 4-5%

Limiti:

Sulla linea di scarico dei fumi è installata una piastra di ossidazione (catalizzatore ossidante) per la riduzione delle emissioni di CO.

EMISSIONE E1 - MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	180	°C
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Carbonio organico totale – COT ⁽¹⁾	40	mg/Nm ³
Monossido di carbonio – CO	300	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	190	mg/Nm ³
Ossidi zolfo	60	mg/Nmc
Ammoniaca	2	mg/Nmc
Composti organici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	2	mg/Nm ³

⁽¹⁾ Non Metanici

La Ditta sarà tenuta ad adeguare i limiti di emissione sopraindicati ai nuovi limiti di emissione di cui ai Criteri CRIAER in corso di definizione, qualora eventualmente più restrittivi, attraverso l'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili e nei tempi previsti dalla norma.

TORCIA DI EMERGENZA

Il biogas prodotto dai digestori che non sarà inviato al motore a biogas (perché eventualmente in eccesso, oppure in caso di indisponibilità del motore stesso) sarà inviato alla caldaia a biomasse per essere introdotto nella camera di combustione.

L'apporto termico del biogas in camera di combustione è pari a circa il 3% del carico totale, per un numero di ore/anno non prevedibili ma indicativamente pari a 200.

In caso di indisponibilità contemporanea del motore e della caldaia a biomasse è previsto, come sistema di abbattimento del biogas prodotto, una torcia di emergenza la cui capacità sarà di circa 580 Nm³/h;

La torcia deve essere pertanto in grado di svuotare integralmente i volumi di stoccaggio del biogas in 5/6 ore, come indicato nella DGR n.1495/2011, punto 2.2.

La torcia sarà costruita in acciaio inossidabile e sarà dotata di:

- sistema di accensione automatica a elettrodi
- sistema di controllo per presenza fiamma
- protezione antivento
- pannello di controllo per funzionamento automatico.

Sarà dotata di un dispositivo automatico di riaccensione in caso di spegnimento della fiamma, e quindi in caso di mancata riaccensione, un dispositivo di blocco con allarme.

Si autorizza pertanto la torcia nel rispetto delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. la torcia dovrà essere dimensionata in modo tale da poter smaltire completamente l'intera produzione oraria di biogas;
2. la torcia dovrà essere dotata di un doppio sistema di accensione, la cui logica di funzionamento prevede la ridondanza dei due sistemi ossia, in caso di fallimento del primo sistema di accensione, deve intervenire il secondo;
3. la Ditta è tenuta alla registrazione dei periodi di funzionamento della torcia, in un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti.
4. dovrà essere eseguita regolare manutenzione alla torcia al fine di mantenerla in efficiente stato di funzionamento;
5. le manutenzioni dovranno essere registrate sullo stesso registro di cui al sopracitato punto 3).

IMPIANTO TRATTAMENTO DIGESTATO

A valle del processo di digestione, il digestato è inviato a un separatore a compressione elicoidale per una prima separazione solido/liquido, previo stoccaggio in vasca coperta avente volume di circa 500 mc la cui funzione sarà quella di "polmone" per la linea di trattamento;

La frazione solida separata in uscita dal separatore elicoidale, è inviata a una fase di essiccazione.

La fase liquida, invece, è raccolta in un serbatoio da cui è rilanciata, mediante due pompe sommerse, a un secondo separatore solido/liquido (vibrovaglio). In uscita da tale separatore, si avrà:

- **una miscela solido-liquido (6-10% solidi totali)** - inviata a un serbatoio di raccolta per il successivo invio alla sezione di essiccazione;
- **un flusso liquido** - inviato a un secondo serbatoio per il successivo rilancio al primo stadio di trattamento ad osmosi inversa con membrana vibrante in pressione e, successivamente, inviata al secondo e terzo stadio di trattamento con membrane a osmosi inversa del tipo a spirale avvolta. I concentrati in uscita dal blocco membrane, sono inviati al serbatoio che raccoglie la miscela solido-liquida proveniente dalla 2^a separazione meccanica.

Dal sistema a membrane di osmosi inversa, si avrà in uscita un flusso di acqua depurata, stimabile in circa 40-60 t/giorno, che verrà stoccata in un serbatoio esterno di volume pari a circa 70 mc. L'acqua ottenuta può essere utilizzata quale acqua di recupero per servizi sia presso la sezione Biogas sia presso la Centrale a biomasse. In caso di fermata della centrale per manutenzione o in caso di emergenza, le acque reflue industriali verranno scaricate in acque superficiali (Fiume Lamone).

I flussi semi solidi e concentrati raccolti dalla 2^a separazione meccanica e dalla separazione a membrane, sono inviati all'impianto di essiccazione, previa miscelazione con un'aliquota del solido secco essiccato. Il sistema di essiccazione è costituito da un essiccatoio a doppio nastro dove l'agente essiccante sarà l'aria ambiente preriscaldata in scambiatori posti all'ingresso dell'essiccatoio stesso. Il sistema di riscaldamento dell'aria è costituito da acqua calda e pressurizzata/vapore a circa 120-130 °C provenienti dal sistema di recupero termico del motore di cogenerazione dell'impianto biogas e da recuperi termici del ciclo termico della caldaia a biomassa.

Il prodotto finale in uscita dall'essiccatore sarà il separato solido essiccato, con umidità inferiore al 10 %. L'aria in uscita dall'essiccatore è inviata a un processo di assorbimento in colonna a riempimento al fine di eliminare la componente di ammoniaca presente. Il liquido di assorbimento è costituito da una soluzione di acido solforico e acqua. Parte della soluzione liquida utilizzata in fase di assorbimento può essere recuperata come solfato ammonico, fertilizzante utilizzato in agricoltura.

L'aria depurata sarà sottoposta ad un ulteriore lavaggio in uno scrubber con soluzione acqua/soda, additivata con acqua ossigenata e inviata al sistema di biofiltrazione.

L'emissione afferente all'impianto di biofiltrazione ha le seguenti caratteristiche:

EMISSIONE E2 - IMPIANTO DI BIOFILTRAZIONE

- Portata trattata: 50.000 Nm³/h
- Temperatura: 20-50°C
- Altezza dello scarico: 2 m dal piano campagna

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

- NH₃ 5 mg/Nm³
- U.O. < 400 UO_E/mc

L'impianto di biofiltrazione è costituito da componenti vegetali (torbe, compost, cippato e arricchito con microflora).

Per una corretta gestione del biofiltro, devono essere garantiti i seguenti parametri di conduzione e in particolare:

- temperatura: 20-40°C
- umidità 40-60%
- pH 6-8

Prescrizioni

- 1. Per le emissioni afferenti al motore a combustione interna (E1) e al biofiltro (E2), dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi, all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (circa 10 giorni) e trasmettere gli esiti degli autocontrolli ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
2. Per la verifica del rispetto di tali limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e smi;

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati

UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro

Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

5. In merito alle emissioni potenzialmente odorigene e alla valutazione effettuata da PowerCrop Russi srl, si prende atto di quanto presentato e si richiede comunque di effettuare un monitoraggio complessivo, per i primi di 2 anni di esercizio sia della centrale a biomassa che della sezione biogas.
6. In caso di segnalazioni o criticità in materia di emissioni odorigene, ARPAE potrà valutare i controlli e le verifiche di competenza e, in caso di anomalie, potranno essere richiesti all'azienda accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene, secondo quanto previsto dalle linee guida di ARPAE:
7. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime dell'impianto di digestione anaerobica, il **31/03/2020**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e ARPAE Servizio Territoriale, la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime;
8. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati con E1 ed E2.** La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati) appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - le manutenzioni che dovranno essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati, le sostituzioni dei filtri e le eventuali anomalie degli stessi, **con frequenza almeno annuale;**
 - le manutenzioni e i parametri di conduzione per l'impianto di biofiltrazione **con frequenza almeno annuale.**

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN ACQUE SUPERFICIALI
(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- Le acque che si generano dalla sezione biogas all'interno del Polo Energie Rinnovabili, sono classificate acque reflue industriali e recapitano in acque superficiali (Fiume Lamone);

Di seguito si illustrano i flussi di scarico oggetto della presente AUA:

- all'interno del Polo delle Energie Rinnovabili di Russi è presente una Sezione Biogas e trattamento del digestato. Nella Sezione Biogas è previsto il trattamento mediante digestione anaerobica di circa 72 t/giorno di deiezioni suine e 49,3 t/giorno di insilato di mais. I prodotti in uscita dalla Sezione Biogas sono circa 13,8 t/giorno di biogas e circa 105 t/giorno di digestato (liquido con circa il 4-5% di solidi presenti). Il biogas viene inviato al cogeneratore per la produzione di energia elettrica mentre il digestato viene avviato al trattamento di separazione solido/liquido a compressione elicoidale;
- La frazione solida separata in uscita dal separatore elicoidale viene inviata ad una fase di essiccazione mentre la frazione liquida viene inviata ad una seconda separazione solido/liquido, di tipo meccanico. In uscita da tale separazione si ha:
 - una miscela solido-liquida (6-10% di solidi totali) che verrà inviata alla sezione di essiccazione;
 - un flusso liquido che verrà inviato al primo stadio di trattamento ad osmosi inversa con membrana vibrante in pressione e, successivamente, al secondo e terzo stadio di trattamento con membrane di osmosi inversa a spirale avvolta, sempre in pressione. I concentrati in uscita dal blocco membrane verranno inviati all'essiccazione.

Il sistema a membrane di osmosi inversa produce un flusso di acqua reflue classificate, ai sensi del Dlgs 152/2006 e smi, acque reflue industriali, stimato in circa 70 mc/giorno;

Le acque reflue industriali trattate verranno stoccate all'interno di un serbatoio da 70 m³ denominato TKB01, posto all'interno del perimetro dell'impianto di digestione anaerobica, per poi essere sempre avviate al riutilizzo presso la Centrale a biomassa e precisamente al Serbatoio Acque Servizi.

Solo nel caso in cui non sia possibile avviare le acque reflue industriali a recupero presso la Centrale a biomassa, le stesse saranno scaricate in acque superficiali (Fiume Lamone) mediante l'azionamento di valvole poste all'interno di un pozzetto deviatore dedicato.

Lo scarico in acque superficiali (Fiume Lamone) delle acque reflue industriali derivanti dal trattamento del digestato può avvenire esclusivamente nel caso in cui vi sia l'indisponibilità da parte della Centrale a biomassa (ad es. per la fermata manutentiva della centrale) a ricevere dette acque.

Il riutilizzo delle acque reflue industriali derivanti dal trattamento del digestato, rientra nei riutilizzi previsti all'interno del DM 12 Giugno 2003 n. 185 come "usi industriali" ed ai sensi dell'art. 4 del medesimo DM, le acque riutilizzate devono rispettare i valori limite di emissione per lo scarico in acque superficiali previsti dalla Tab. 3, Allegato 5, Parte III Dlgs 152/2006 e smi.

Il punto ufficiale di campionamento delle acque reflue industriali è posto in uscita dal serbatoio TKB01, sulla tubazione di scarico, immediatamente a valle delle pompe di rilancio e denominato SPB02.

Le modalità di gestione dello scarico delle acque reflue industriali destinate a recupero o avviate in acque superficiali sono illustrate nella Procedura Gestionale n. PWCRU-00-H-RG-9026 Rev 1 del 21/10/2019, che prevede l'annotazione delle varie azioni su apposito registro.

La ditta ha redatto un Piano di Controllo (documento n. PWCRU-00-H-RG-9032) che prevede, per il punto di scarico SPB02, delle analisi trimestrali su un profilo analitico prestabilito.

I due impianti, facenti capo alla stessa Società, hanno sottoscritto un regolamento (documento n. PWCRU-00-H-RG-9022 rev. 2 del 21.10.2019) per lo scarico delle acque reflue industriali derivanti dall'impianto di digestione anaerobica destinate al riutilizzo presso la Centrale a biomassa. All'interno del regolamento è definita anche un'omologa di accettazione, ove sono inseriti i valori limite di conferimento al punto di consegna (SPB02), i limiti corrispondono a quelli di Tabella 3 Allegato 5 Parte III del Dlgs 152/2006 e smi per lo scarico in acque superficiali, come previsto dal DM 185/2003.

L'omologa sottoscritta evidenzia che il flusso di scarico è caratterizzato dalla presenza delle seguenti sostanze pericolose: Arsenico, Cadmio, Cromo Totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco e Idrocarburi Totali, individuate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 contenute in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento.

Gestione delle acque meteoriche di dilavamento.

La Sezione Biogas e Trattamento Digestato è dotata di una rete di raccolta delle acque meteoriche indipendente e separata da quella della centrale a biomassa. Le acque meteoriche di dilavamento della Sezione Biogas e Trattamento Digestato, classificate acque reflue di dilavamento, confluiscono all'interno di una vasca di raccolta denominata VB01 e da qui inviate alla Sezione di Trattamento Acque Reflue (STAR) della Centrale a biomassa.

La superficie complessiva della Sezione Biogas e Trattamento Digestato è di circa 21.000 m² di cui:

- 15.500 mq di superfici coperte (digestori, gruppo di cogenerazione, trincee, edificio trattamento essiccazione, biofiltro);
- 5.500 m², di superfici scoperte.

La rete fognaria della sezione biogas è costituita da due sotto-reti fognarie:

1. La prima raccoglie le acque meteoriche (acque reflue di dilavamento) che dilavano l'area esterna impermeabilizzata e quanto non assorbito dall'area permeabile (acque di ruscellamento) e le convoglia all'interno della vasca di raccolta acque meteoriche VB01;
2. La seconda raccoglie gli eluati prodotti dalla biomassa stoccata nelle trincee, la condensa del ciclo frigo sulla linea biogas e i lavaggi/spurghi del processo di trattamento Digestato convogliandoli all'interno della pre-vasca di alimentazione al digestore primario.

Nell'area biogas sono presenti 3 trincee di stoccaggio della biomassa (trinciati di cereali): ogni trincea è collegata alle due reti fognarie sopra descritte mediante un pozzetto di deviazione reflui dotato di n. 2 valvole manuali.

In condizioni di normale esercizio, ossia con presenza di biomassa in trincea, gli eluati prodotti sono collettati al pozzetto di raccolta eluati e da qui inviati per mezzo della pompa dedicata alla prevasca di alimentazione al digestore.

Quando le trincee sono vuote, previa pulizia delle trincee stesse e della relativa rete fognaria, attraverso l'azionamento delle valvole il flusso di acque meteoriche viene deviato alla rete delle acque reflue di dilavamento, con recapito alla vasca VB01.

Per la gestione delle acque meteoriche/eluati derivanti dalle trincee è stata redatta apposita procedura n. PWCRU-00-H-RG-9027 rev. 2 del 21.10.2019.

I due impianti, facenti capo alla stessa Società, hanno sottoscritto un regolamento (documento n. PWCRU-00-H-RG-9022 rev. 2 del 21.10.2019) per lo scarico delle acque reflue di dilavamento derivanti dall'impianto di digestione anaerobica, verso l'impianto di trattamento della Centrale a biomassa, all'interno del quale è definita anche un'omologa di accettazione ove sono inseriti i valori limite di conferimento al punto di consegna.

La verifica della conformità ai parametri di omologa delle acque reflue di dilavamento afferenti alla vasca VB01 è effettuata attraverso la presa di campionamento, denominata SPB01.

L'omologa sottoscritta evidenzia che il flusso di scarico è caratterizzato dalla presenza delle seguenti sostanze pericolose: Arsenico, Cadmio, Cromo Totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco e Idrocarburi Totali, individuate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 del D.Lgs 152/99 contenute in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;

L'art. 108 del D.Lgs 152/2006 e smi prevede che i valori limite di emissione per le sostanze pericolose siano da vincolare al limite di batteria (presa di campionamento) e, pertanto, nel caso specifico essere fissati nella presa di campionamento SPB01.

La ditta ha redatto un Piano di Controllo (documento n. PWCRU-00-H-RG-9032) che prevede, per il punto di scarico SPB01, delle analisi trimestrali su un profilo analitico prestabilito.

Prescrizioni:

Acque reflue industriali

- lo scarico delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose, nel punto ufficiale di campionamento denominato SPB02, deve rispettare i valori limite di emissione della Tabella 3, Allegato 5, Parte III Dlgs 152/2006 smi (scarico in acque superficiali) nonché i parametri di natura microbiologica inseriti all'interno dell'omologa (allegato 5);
- lo scarico in acque superficiali (Fiume Lamone) delle acque reflue industriali **potrà avvenire esclusivamente** nel caso in cui vi sia l'indisponibilità da parte della Centrale a biomassa (ad es. per la fermata manutentiva della centrale) a ricevere dette acque. Presso l'insediamento dovrà essere conservata la documentazione attestante la suddetta condizione;

- così come previsto nel piano di controllo (documento n. PWCRU-00-H-RG-9032) dovrà essere eseguito, con cadenza trimestrale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità ai valori limite di emissione previsti. I certificati d'analisi, redatti a firma di tecnico abilitato, e riportanti i metodi analitici utilizzati, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza annuale ad ARPAE SAC e ARPAE ST di Ravenna; al profilo analitico previsto all'interno dell'omologa (Allegato 5), dovranno essere aggiunti i seguenti parametri che dovranno essere effettuati almeno 2 volte/anno: Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo Totale, con valori conformi sempre alla tabella sopracitata;
- deve essere effettuata periodica manutenzione/pulizia all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione;
- nel caso si verifichino imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione ad ARPAE SAC e ARPAE ST;

Acque reflue di dilavamento

- lo scarico delle acque reflue di dilavamento contenenti le sostanze pericolose, nel punto ufficiale di campionamento denominato SPB01, visto gli accordi tra i due impianti facenti parte della stessa azienda PowerCrop, dovrà rispettare i valori limite di emissione per le seguenti sostanze pericolose (presenti nello scarico in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento):

Sostanza pericolosa	Valori limite di emissione
Arsenico	0.5 mg/l
Cadmio	0.02 mg/l
Cromo Totale	2.8 mg/l
Cromo VI	0.2 mg/l
Mercurio	0.005 mg/l
Nichel	2.8 mg/l
Piombo	0.3 mg/l
Rame	0.2 mg/l
Zinco	0.8 mg/l
Idrocarburi totali	10 mg/l

- così come previsto nel piano di controllo (documento n. PWCRU-00-H-RG-9032) dovrà essere eseguito, con cadenza trimestrale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue di dilavamento scaricate che attesti la conformità ai valori limite di emissione delle sostanze pericolose sopraindicate. I certificati d'analisi, redatti a firma di tecnico abilitato, e riportanti i metodi analitici utilizzati, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza annuale ad ARPAE SAC e ARPAE ST;
- nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico delle acque reflue di dilavamento in relazione alle sostanze pericolose sopraelencate, dovrà esserne data immediata comunicazione ad ARPAE SAC e ARPAE ST;

La planimetria della rete fognaria, Tavola PWCRU-00-H-DA-9034 rev00 del 21/10/2019, ove sono indicati i punti ufficiali di campionamento, costituisce parte integrante e sostanziale della presente AUA. La planimetria deve essere comunque tenuta presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di vigilanza;

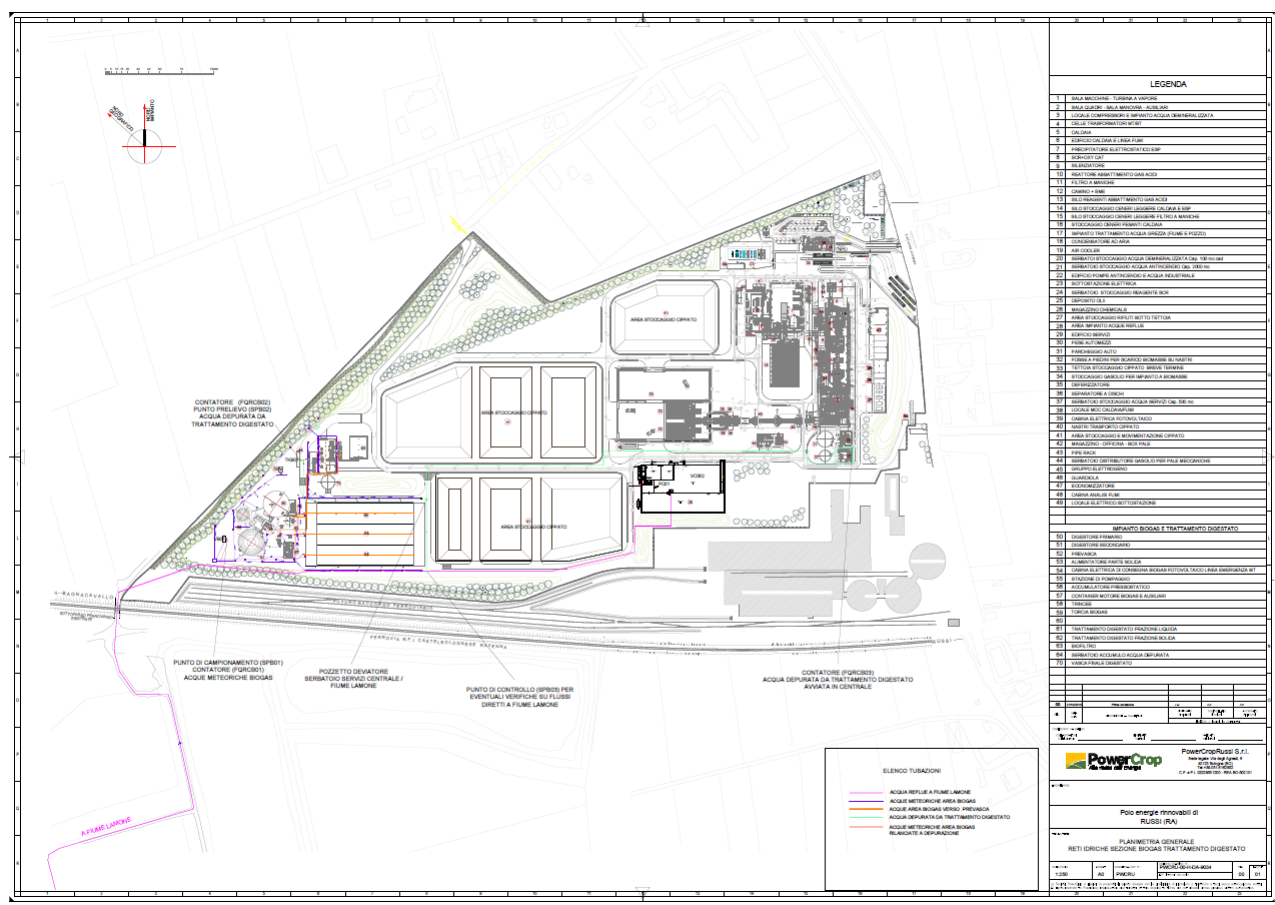
Prescrizioni di carattere generale.

- i punti ufficiali di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 smi, dovranno essere mantenuti sempre accessibili in sicurezza per gli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
- le condizioni definite nel "Regolamento di gestione sistema fognario", documento n. PWCRU-00-H-RG-9022 revisione 2 del 21/10/2019, sottoscritto dai due insediamenti facenti parte di PowerCrop, con i relativi allegati, **devono essere sempre tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.**

Di seguito si riportano i limiti di rilevabilità strumentale delle sostanze pericolose in relazione ad ogni singolo parametro a cui ci si deve attestare:

Sostanza pericolosa	Limite di rilevabilità
Arsenico	0.010 mg/l
Cadmio	0.001 mg/l
Cromo Totale	0.010 mg/l
Cromo VI	0.020 mg/l
Mercurio	0.0005 mg/l
Nichel	0.010 mg/l
Piombo	0.020 mg/l
Rame	0.010 mg/l
Zinco	0.020 mg/l
Idrocarburi totali	0.050 mg/l

Planimetria della rete fognaria



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.